

COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

**DISCIPLINA DEI MERCATI COMUNALI
SU AREA PUBBLICA**

Approvato con delibera Consiliare N. 09 dd. 19.01.2010

DISCIPLINA DEI MERCATI COMUNALI

SU AREA PUBBLICA

Articolo 1

Fonti normative

1. La presente disciplina detta disposizioni in ordine al funzionamento dei mercati comunali su area pubblica in conformità con i seguenti provvedimenti ed atti normativi di fonte superiore:
 - a) Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", in particolare gli articoli 13, 14, 15, e 16;
 - b) Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. dd. 18 dicembre 2000 "Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Capo V, articoli 17-27);
 - c) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 dd. 30 novembre 2001 "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni contenute nelle fonti normative di cui al comma 1.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini delle successive disposizioni, per "legge provinciale" si intende la legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento); per "regolamento" il regolamento di esecuzione della predetta legge; per "indirizzi provinciali" le direttive di cui all'allegato 1 alla delibera della Giunta Provinciale n. 3202 dd. 30 novembre 2001.
2. Agli effetti delle disposizioni contenute nella presente disciplina per "**aree pubbliche**" si intendono strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "**posteggio**" si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per "**somministrazione di alimenti e bevande**" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per "**mercato periodico**" si intende la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge; per "**mercati saltuari**" si intendono i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione; per "**posteggi isolati**" si intendono i posteggi, utilizzati con frequenza periodica, assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno.

Articolo 3

Classificazione dei mercati

1. Ai fini delle presenti disposizioni i "mercati periodici" di cui all'articolo 2 sono distinti in "mercati di servizio" e in "mercati specializzati", mentre i mercati non periodici sono ripartiti in "mercati saltuari" e "mercati temporanei".
2. Costituiscono "mercati di servizio" quelli istituiti per una o più delle seguenti finalità:
 - a) per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla rete commerciale locale;
 - b) per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto;
 - c) per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani.
3. Sono classificati "mercati specializzati", sia a carattere periodico che saltuario, i mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti, finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.
4. Sono "mercati temporanei" quelli istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili.

Articolo 4

Mercati istituiti

1. I mercati su aree pubbliche istituiti ed attivati sul territorio comunale, la relativa classificazione e frequenza, l'area di svolgimento dei medesimi, il numero dei posteggi ammessi e la tipologia dei posteggi di ciascuno dei mercati sono stabiliti secondo quanto dettagliatamente riportato negli allegati al presente Regolamento.

Articolo 5

Tipologie di posteggio ammesse

1. In forza di quanto previsto dall'articolo 4 degli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio ammesse nei mercati di servizio e saltuari esistenti o di nuova istituzione sono da prevedersi esclusivamente fra le seguenti:
 - a) generi alimentari (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
 - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature);
 - c) vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli o di prodotti vari da parte degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali.
2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, le tipologie di posteggio specificamente stabilite per i singoli mercati di servizio e saltuari sono quelle riportate **nell'allegato 1**.
3. Le tipologie di posteggio stabilite per i mercati temporanei sono riportate **nell'allegato 2**.

4. Le tipologie di posteggio di cui ai commi 2 e 3 costituiscono obbligatorio riferimento ai fini della conversione delle autorizzazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del regolamento stesso.

Articolo 6

Istituzione di nuovi mercati e ampliamento dei mercati esistenti

1. All'eventuale istituzione di nuovi mercati e all'ampliamento di quelli esistenti si provvede mediante aggiornamento della presente disciplina e dei relativi allegati, nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 dovrà essere acquisito il preventivo parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.

Articolo 7

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti

1. L'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi a mercati di servizio e saltuari esistenti che si rendano disponibili a seguito dell'ampliamento dell'area o per revoca della concessione o per rinuncia da parte del titolare è disposta nei confronti dei soggetti che risultino validamente inseriti nella graduatoria del mercato, nel rispetto dell'ordine stabilito dalla stessa.
2. Qualora i posteggi disponibili siano più di due, la metà degli stessi è assegnata in via prioritaria ai titolari di concessione nello stesso mercato che li richiedano per trasferire la concessione in altro posteggio rendendo disponibile quello di cui sono già titolari. Nel caso in cui i posteggi disponibili siano di numero dispari, la quota da assegnare ai titolari è computata con arrotondamento per difetto.
3. Per i fini di cui al comma 2 dovranno essere stabiliti di volta in volta con apposito atto, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, appositi criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi disponibili, tenendo conto della situazione oggettiva dell'area rispetto all'ampiezza della sede stradale rapportata alle dimensioni dei singoli posteggi, all'eventuale esigenza di assicurare allacciamenti alla rete idrica, elettrica o fognaria, alla necessità di accorpate o trasferire posteggi del settore alimentare per esigenze igienico-sanitarie o di tutela ambientale, nonché dell'anzianità di rilascio della concessione e dell'anzianità di esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.
4. Con i criteri e modalità di cui al comma 3 è disposta anche la riassegnazione dei posteggi in caso di spostamento totale o parziale dell'area mercatale.
5. L'assegnazione dei posteggi di mercato ai nuovi titolari è comunque disposta nel rispetto delle tipologie di posteggio prestabilite per il mercato di riferimento, riportate negli allegati del presente atto. Il possesso di autorizzazione per settori merceologici aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione, ma unicamente alla loro vendita in forma itinerante ovvero nei casi di sostituzione temporanea dei titolari assenti in altri mercati.
6. L'assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei titolari, prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge provinciale, è disposta secondo l'ordine

dell'apposita graduatoria formata, per ciascun mercato, esclusivamente sulla base dell'anzianità di frequenza del mercato stesso. L'inserimento in graduatoria è disposto nei confronti dei soggetti muniti di idoneo titolo autorizzatorio, che abbiano presentato apposita domanda in tal senso. Sono esclusi dalla graduatoria i soggetti il cui titolo autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato ovvero non abbiano partecipato ad alcuna operazione di assegnazione dei posteggi per almeno due anni consecutivi.

7. La graduatoria di cui al comma 6 è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti. Per presenza deve intendersi l'effettiva partecipazione del titolare dell'autorizzazione all'operazione di assegnazione dei posteggi (comunemente denominata "spunta") da parte degli incaricati comunali specificamente preposti a tale compito. Detta operazione deve avvenire anteriormente all'orario di apertura del mercato stabilito negli allegati alla presente disciplina.
8. All'operazione di assegnazione dei posteggi in sostituzione del titolare dell'autorizzazione è ammessa la presenza dell'eventuale coadiutore familiare o dipendente regolarmente iscritto all'INPS, ovvero di uno dei soci accomandatari della società in accomandita semplice o di uno dei soci della società in nome collettivo che siano anche soci lavoratori. E' esclusa qualsiasi forma di rappresentanza o di delega ad altri soggetti e l'attribuzione di punteggio ad operatori non in grado di collocare il banco di vendita e di esporre la merce all'atto dell'assegnazione temporanea del posteggio.
9. La graduatoria di cui al comma 6 è aggiornata ogni quattro mesi per i mercati di servizio di durata annuale ed una volta all'anno per i mercati saltuari, per i mercati di servizio stagionali e per i mercati temporanei. La graduatoria formulata per i fini di cui al comma 3 è predisposta ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui al comma 2.
10. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali è regolata dagli stessi criteri previsti dal presente articolo per gli operatori esercenti su aree pubbliche.
11. E' fatto salvo il punteggio acquisito dagli operatori nelle graduatorie dei singoli mercati fino alla data di efficacia del presente atto.

Articolo 8

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Ai fini dell'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi ai mercati di servizio e saltuari di nuova istituzione si dovrà provvedere, utilizzando il seguente criterio: ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del posteggio, a far data dall'istituzione ovvero dall'ampliamento del mercato. Con lo stesso criterio è disposta anche l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali, per i quali siano stati riservati nei mercati di nuova istituzione uno o più posteggi. Relativamente ai mercati saltuari, è fissato quale criterio di priorità la titolarità di posteggio in uno o più mercati periodici dello stesso comune o la presenza in una o più graduatorie dei mercati comunali, e in subordine quello cronologico di presentazione delle domande.
2. Relativamente ai mercati specializzati di eventuale istituzione, l'assegnazione dei posteggi potrà essere prestabilita secondo uno dei seguenti criteri:
 - a) sulla base di una valutazione comparata delle caratteristiche qualitative dei prodotti proposti rispetto alle finalità perseguite attraverso l'istituzione del mercato stesso;

- b) tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio individuate nell'atto istitutivo del mercato stesso, prevedendo in questo caso anche i criteri di priorità da seguire in caso di eccedenza di domande concorrenti.
3. Nei mercati di servizio e saltuari si potranno riservare un certo numero di posteggi a produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n.59 o dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; ad artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti; ad associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale. Nel caso di domande eccedenti il numero di posteggi riservati alle predette categorie, sarà data la precedenza ai soggetti aventi sede nel Comune di Denno, e in subordine nei Comuni della Valle di Non.

Articolo 9

Criteria, limiti e modalità per lo spostamento e la soppressione dei mercati

1. L'eventuale spostamento di sede dei mercati esistenti è consentito, previa approvazione di motivato provvedimento comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge provinciale e dell'articolo 24, comma 3 del regolamento, con l'osservanza delle seguenti modalità e limiti:
- a) lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per l'esecuzione di lavori e la tutela della sicurezza pubblica e non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori esercenti su aree private;
 - b) lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di lavori che interessano l'area del mercato, deve avvenire previa verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi;
 - c) l'adozione del provvedimento attinente lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato è assunta, fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche;
 - d) lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata; in tal caso la nuova area di localizzazione del mercato o di parte dello stesso è scelta dal comune nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 6;
 - e) lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può essere disposto per motivi contingenti, per evitare la contestualità con festività infrasettimanali, o in via permanente; in quest'ultimo caso lo spostamento può essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste alla lettera d).
2. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento comunale, nei seguenti casi:
- a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai

sensi dell'articolo 24, comma 1 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

Articolo 10

Canoni per la concessione dei posteggi

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge provinciale, i canoni per la concessione dei posteggi di mercato e dei posteggi isolati sono aggiornati tenendo conto dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento e registrato successivamente all'ultimo adeguamento nonché delle eventuali infrastrutture di servizio predisposte sulle singole aree di mercato (quali allacciamenti elettrici, idrici e fognari, smaltimento rifiuti, allestimento di servizi igienici ecc.).
2. A decorrere dalla data di efficacia della presente disciplina, i canoni per la concessione dei posteggi sono rideterminati secondo gli importi a metro quadrato indicati per ciascun mercato nell'allegato.
3. Il canone è computato in base alla porzione di area risultante dall'atto di concessione. **Il relativo pagamento deve avvenire nei giorni precedenti lo svolgimento del mercato saltuario (o fiera) mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria; è ammesso il pagamento all'atto della partecipazione con un aggravio forfettario di Euro 5,00 fatta eccezione per la sostituzione temporanea (spunta). Per i mercati periodici è applicata una procedura di riscossione unica che tiene conto delle presenze complessivamente effettuate in corso d'anno, salvo anche in tal caso la partecipazione in spunta per cui il pagamento avviene di volta in volta, a presenza accertata.**
4. L'abbandono anticipato del posteggio anche per cause di forza maggiore non comporta la restituzione del canone.

Articolo 11

Orario dei mercati

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita per ciascun mercato negli allegati alla presente disciplina. In caso di eventi urgenti ed imprevedibili gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati dal funzionario comunale responsabile con apposita ordinanza.
2. Nel caso in cui un mercato venga a coincidere con una giornata festiva infrasettimanale, ovvero con manifestazioni tradizionali e straordinarie, il medesimo non verrà effettuato in altra giornata.
3. Le ordinanze sindacali di cui ai commi 1 e 2 devono essere tempestivamente comunicate alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.

Articolo 12

Accesso ed uscita dai mercati

1. Negli allegati alla presente disciplina sono stabilite l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area.
2. Gli operatori non possano abbandonare di propria iniziativa il mercato prima dell'orario di chiusura, salvo casi di forza maggiore, quali intemperie che

mettono in pericolo la staticità delle installazioni o arrecano danno alle merci, condizioni di salute personale e dei familiari. Nei casi possibili le uscite anticipate dal mercato sono preventivamente autorizzate dal personale preposto alla vigilanza.

3. Per ogni mercato può essere nominato un rappresentante degli operatori ed un suo sostituto cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana e all'Amministrazione comunale le esigenze relative alla chiusura anticipata dal mercato. Il rappresentante ed il sostituto sono eletti a maggioranza semplice dai titolari della concessione di posteggio del mercato.

Articolo 13

Requisiti di ammissione ai mercati

1. Ai mercati di servizio e specializzati sono ammessi:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge provinciale, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - b) gli eventuali produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n.59 o dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, e gli eventuali altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge provinciale e dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento, inseriti nella graduatoria del mercato, nei giorni di assenza dei titolari di concessione.
2. Ai mercati saltuari sono ammessi:
 - a) i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in possesso di concessione di posteggio per detti mercati;
 - b) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, commi 2 e 3 della legge provinciale e dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del regolamento, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge provinciale e dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento, inseriti nella graduatoria del mercato, nei giorni di assenza dei titolari di concessione.

Articolo 14

Durata della concessione

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati periodici e saltuari e dei posteggi isolati ha la durata di dieci anni, mentre quella dei mercati temporanei è limitata al giorno o ai giorni di effettuazione degli stessi.
2. Le concessioni sono rinnovate, in assenza di motivi ostativi di pubblico interesse, per un periodo di uguale durata. La scadenza della concessione è comunicata per iscritto al titolare della concessione in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.
3. In caso di subingresso o di sostituzione di una concessione a seguito di revoca o rinuncia del titolare, la concessione del subentrante o del nuovo operatore ha una durata pari al periodo residuo della concessione originaria.
4. Nel provvedimento di concessione è indicata la tipologia merceologica del posteggio, che va mantenuta per tutta la durata della concessione anche in

- caso di subingresso.
5. Il numero corrispondente al posteggio assegnato è annotato sull'autorizzazione in possesso dell'operatore nonché sul provvedimento di concessione dell'area. La concessione non ha validità al di fuori dell'area riferita al posteggio o ai posteggi oggetto di concessione.
 6. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Comune mediante modifica della concessione.

Articolo 15

Subingresso nella concessione

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento, in particolare dagli articoli 20 e 23, commi 3, 4 e 5 dello stesso.
2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
3. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale. È consentita la cessione di rami aziendali, intesi come il complesso di beni, inclusi gli eventuali posteggi, connessi con una fra le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui il soggetto sia titolare.
4. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo che si tratti di società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

Articolo 16

Sospensione e revoca della concessione

1. La sospensione della concessione di posteggio, fino ad un massimo di venti giorni, è disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva di cui all'articolo 20, comma 2 della legge provinciale. In tal caso la sospensione della concessione è di durata pari al periodo di sospensione della corrispondente autorizzazione.
2. La sospensione o la revoca della concessione di posteggio possono essere disposte per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 3, del regolamento.
2. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di assenza dal mercato per un periodo superiore a quello stabilito dall'articolo 24, comma 1, del regolamento di esecuzione, qualora l'assenza sia imputabile al titolare della concessione. Per disporre la revoca deve essere osservata la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento.

Articolo 17

Partecipazione ai mercati saltuari

1. Le domande di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate fra il novantesimo ed il sessantesimo giorno antecedenti al loro svolgimento.
- ~~2.~~ Durante il decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle

edizioni successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione. Il mancato o ritardato invio della conferma comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno corrente. ~~e la revoca della concessione per la residua durata della stessa.~~

3. In via transitoria per l'anno corrente, di prima istituzione del mercato saltuario, saranno considerate valide le domande di partecipazione pervenute anche prima dell'approvazione del presente atto; ai fini dell'inserimento nella graduatoria, il termine ultimo scade il giorno 15 maggio 2002.

Articolo 18

Dimensione dei posteggi

1. I posteggi dei singoli mercati sono delimitati in conformità alla planimetria **allegata**.
2. L'area concessa a posteggio può comprendere uno spazio per l'automezzo. Tale circostanza deve essere menzionata nell'atto di concessione.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. La lunghezza frontale del banco non può superare quella indicata in concessione e la profondità è prestabilita allo scopo di mantenere l'allineamento dei banchi lungo il percorso stradale.

Articolo 19

Esposizione dei prezzi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge provinciale, le merci esposte sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

ART. 20

Allestimento e sgombero dei banchi

2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia priva degli indispensabili requisiti di pulizia e decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza produrre schiamazzi o eccessivi rumori e senza abbandonare al suolo carte, cartoni, attrezzi, merce o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' assolutamente vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.
6. Prima di lasciare il loro posto, gli operatori del mercato devono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in loro concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori, mentre all'asporto dei contenitori dei rifiuti ed alla pulizia dell'area di pertinenza provvede il Comune con personale e mezzi propri.

Articolo 21

Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo, anche se condotto a mano, nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune ed attuato anche mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Articolo 22

Tende di copertura del posteggio

1. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo che le loro estremità si elevino dal suolo almeno metri due, che non siano di ostacolo al passaggio, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.

Articolo 23

Limiti e divieti

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) ingombrare i varchi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - c) fare uso di radio, giradischi ed altri strumenti sonori senza cuffie;
 - d) tenere cani od altri animali
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare tassi di emissioni gassose superiori ai limiti previsti dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - g) utilizzare bruciatori e analoghe attrezzature realizzate od installate in difformità dalle norme di sicurezza.

Articolo 24

Vendita e somministrazione di sostanze alimentari

1. Gli operatori ammessi al mercato che esercitano il commercio su area pubblica di prodotti alimentari devono essere muniti, per l'esposizione e vendita della merce, di banchi ed attrezzature rispondenti ai requisiti igienico-sanitari prescritti dagli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. In materia di vendita di carni fresche, di preparazioni di carni e carni macinate, di prodotti a base di carne, di prodotti di gastronomia cotti, di prodotti della pesca,

- di molluschi bivalvi vivi, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi si applicano le particolari prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni e requisiti previsti dall'articolo 7 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
 4. Gli esercenti il commercio su area pubblica che effettuano vendita o somministrazione di prodotti alimentari e i produttori agricoli devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria a norma dell'articolo 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e del D.P.R. 327/1980 nonché delle autorizzazioni di natura igienico-sanitaria prescritte per gli automezzi.
 5. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile della "industria alimentare" come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo igienico-sanitario nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
 6. La vendita dei funghi epigei freschi e conservati è soggetta alle speciali disposizioni di cui al D.P.R. 14 luglio 1995, n.376.
 7. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635 e successive modifiche, nonché la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
 8. Per la vendita delle sementi è necessaria la preventiva autorizzazione fitosanitaria di cui alla legge 18 giugno 1931, n.987.
 9. Per determinate categorie di prodotti, quali articoli di ottica ed ortopedici, è necessario il possesso del diploma delle arti ausiliarie sanitarie.
 10. La vendita oggetti usati nonché di antichità ed oggetti d'arte richiede il preventivo possesso del titolo rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 25

Responsabilità

- 1 Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

Articolo 26

Sorveglianza

1. La sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune. La stessa può anche essere affidata, con specifico incarico, a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnato dal servizio igiene pubblica, dal servizio veterinario ed eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria.

Articolo. 27

Sanzioni

1. Gli operatori dei mercati comunali devono attenersi alle norme di cui all'articolo 1, nonché alle presenti disposizioni, al regolamento comunale di igiene e sanità e di polizia urbana, alle Ordinanze e alle leggi speciali che disciplinano la vendita e la somministrazione di particolari prodotti.
2. Gli organi di vigilanza perseguiranno i trasgressori a' sensi dell'articolo 20 della legge provinciale e degli articoli 21 e 33 del regolamento, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

MERCATI DI SERVIZIO

1. Mercato di servizio n.1

- Ubicazione: Piazza Vittorio Emanuele come da allegata planimetria
- Durata: annuale
- Frequenza: settimanale
- Giorno di svolgimento: lunedì
- numero totale dei posteggi: **5**
- tipologie di posteggio :
 - alimentari n. **2**
 - non alimentari n. **2**
 - posteggi riservati a produttori agricoli o altre categorie n. **1**
- fascia oraria di inizio e termine delle procedure di spunta: **ore 7.30/8.30**
- fascia oraria di inizio e termine del mercato: **8.30 – 12.30**
- termine per lo sgombero dell'area: **13.00**
- canone per la concessione del posteggio (in euro al mq. pro die): **Euro 0,15**

MERCATI SALTUARI (FIERE)

1. Mercato saltuario n.1

- Denominazione: **Fiera dei SS. Gervasio e Protasio**
- Ubicazione: **Centro abitato di Denno come da allegata planimetria**
- Frequenza: **annuale**
- Data di svolgimento: **3° domenica di giugno**
- Numero totale dei posteggi: **50**
- tipologie di posteggio :
 - alimentari n. **3**
 - non alimentari n. **40**
 - eventuali posteggi riservati a produttori agricoli o altre categorie n. **0**
- fascia oraria di inizio e termine delle procedure di spunta: **7.00 – 8.00**
- fascia oraria di inizio e termine del mercato: **8.00 – 18.00**
- termine per lo sgombero dell'area: **19.00**
- canone per la concessione del posteggio (in euro al mq. pro die): **Euro 0,50**

Modifiche introdotte con deliberazione consiliare nr. 8/2008.

Allegato 3

**PLANIMETRIA DELL'AREA DEL MERCATO
(con individuazione, numerazione e dimensione dei singoli posteggi)**